



FONDAZIONE
ROMA SAPIENZA

SEZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



AISES

ACCADEMIA INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

oggetto: Accordo di collaborazione scientifica tra Fondazione Roma Sapienza, sezione "Cooperazione Internazionale" (COOP.INT) e Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale (AISES)

La Fondazione Roma Sapienza, sezione "Cooperazione Internazionale" con sede in Piazzale Aldo Moro 5, rappresentata dal Presidente della Fondazione prof. Renato Guarini e dal Presidente della sezione prof. Roberto Pansa di Magliano, e l'Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale, con sede in Via della Farnesina, 325 - 00135 Roma, rappresentata da prof. Avv. Valerio de Luca, in qualità di Presidente.

- considerata l'opportunità di attivare iniziative congiunte in materia di internazionalizzazione, in una strategia di sistema-paese che valorizzi le sinergie dei diversi soggetti interessati, pubblici e privati, e l'apporto integrato di risorse;
- vista l'opportunità di realizzare analisi, studi e ricerche sull'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane, nonché la necessità di organizzare convegni, seminari e workshop di sensibilizzazione su tali questioni;
- sentita la necessità di progettare e/o gestire progetti formativi per lo sviluppo di competenze professionali specifiche a favore delle imprese italiane;
- premesso che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, è opportuno ed utile promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859.

COINT e AISES intendono attivare un Accordo di collaborazione scientifica a fine di:

- a. organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di comune interesse, rivolte al mondo imprenditoriale, in particolare alle piccole e medie imprese e agli organismi di internazionalizzazione italiani e stranieri;
- b. progettare e/o gestire progetti formativi per lo sviluppo di competenze utili alle imprese italiane, aventi per oggetto tematiche riguardanti l'economia, la finanza ed il commercio internazionale, la cooperazione economica, umanitaria e sociale;
- c. realizzare studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane;
- d. promuovere la specializzazione di giovani nei settori della cooperazione economica, finanziaria, commerciale, politica e culturale fra l'Italia e Paesi terzi;
- e. pubblicizzare e promuovere la propria attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione (sia su supporto cartaceo che informatico).

Per realizzare una o più tra le suddette attività, le parti potranno stipulare protocolli esecutivi dettagliati. Per il conseguimento delle suddette attività, si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti disponibili, previa opportune decisioni e disponibilità.



Le parti si impegnano a svolgere le attività, oggetto delle proposte, secondo le modalità e nei tempi in esse indicati e, comunque, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi Organi decisionali.

Le parti individuano, nell'ambito della propria autonomia, un responsabile scientifico per le attività previste da tale convenzione.

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo disdetta senza alcun onere per le parti. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo secondo la normativa vigente. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'Accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte. Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate e dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 31/12/1996 n. 675.

AISES è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di COINT durante la permanenza presso i propri uffici o laboratori, salvo i casi di dolo e di colpa grave. AISES esonera e comunque tiene indenne COINT da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente. COINT da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di AISES durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo e di colpa grave. COINT esonera e comunque tiene indenne l'AISES da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui ai D.Lgs. n.626/94 e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 5 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambi i contraenti, ed eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di pertinenza delle parti ove



vengono espletate le attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 e ss.mm. è individuato, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, nel responsabile della struttura ospitante.

Fondazione Roma Sapienza

Presidente (prof. Renato Guarini).....

Sezione Cooperazione Internazionale

Presidente (prof. Roberto Pasca di Magliano).....

AISES

Presidente (prof. Avv. Valerio De Luca).....

Roma, 15.05.2014